

CASSAZIONE.

Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato

-di Carlo Melzi d'Eril e Giulia Rota | 23 novembre 2016

Per la prima volta la Cassazione, con sentenza n. 46170 del 3 novembre 2016, ha affrontato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 60 del 2015, importanti questioni interpretative che interessano il nuovo delitto di inquinamento ambientale. In primo luogo, ha delineato la nozione di condotta abusiva che per essere tale deve implicare una violazione di prescrizioni amministrative o di leggi statali o regionali. In secondo luogo, ha stabilito che i concetti di «compromissione» e di «deterioramento» devono essere intesi come modifica, funzionale o strutturale, del bene ambiente. Tale alterazione è rilevante anche se reversibile, e solo se quantitativamente apprezzabile e oggettivamente rilevabile.

Questa la vicenda: nel 2015 veniva contestato al progettista e direttore dei lavori di dragaggio del fondale di due moli di un porto, di non aver rispettato le norme per tale attività, provocando così lo sversamento di sedimenti nelle acque circostanti e la dispersione dei materiali inquinanti. Il giudice per le indagini preliminari procedeva al sequestro del cantiere e di una parte del fondale. Tuttavia, la società esecutrice dei lavori proponeva ricorso al Tribunale del riesame, che annullava il sequestro, escludendo una compromissione o un deterioramento delle acque consistente e quantificabile. Contro l'annullamento, il procuratore proponeva ricorso in Cassazione.

Nel ritenere fondata l'impugnazione, la Corte muove innanzitutto dal requisito dell'abusività della condotta, ritenendolo sussistente, in quanto l'attività era svolta in spregio delle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica. Il carattere abusivo della condotta, dunque - così afferma la Corte citando giurisprudenza conforme a proposito del medesimo requisito richiesto dal delitto di traffico illecito di rifiuti - sussiste qualora questa si svolga in violazione di leggi statali o regionali, anche non strettamente ambientali, o di prescrizioni amministrative.

La sentenza in commento, poi, si esprime su cosa si debba intendere per «compromissione» e «deterioramento». Poco utile a questo fine, risulta la denominazione di «inquinamento ambientale» data dal legislatore, poiché indica una generica condizione di degrado dell'originario stato ambientale. La definizione di inquinamento, che il legislatore dà all'articolo 5, comma 1, lettera i ter del Dlgs n. 152 del 2006, non è di particolare ausilio perché pensata ai fini applicativi di quel solo testo normativo. E nemmeno, per le medesime ragioni, il riferimento a un «deterioramento significativo e misurabile» contenuta nella definizione di danno ambientale all'articolo 300 del citato decreto.

Da qui, si passa all'analisi del significato lessicale dei termini. La compromissione indica «una condizione di rischio e pericolo» dell'ambiente o dell'ecosistema, cioè uno «squilibrio funzionale». Mentre il deterioramento un implica uno «squilibrio strutturale», caratterizzato da «decadimento di stato e di qualità» delle risorse. Dunque, entrambi i fenomeni, benché diversi si risolvono in ultima analisi in uno stato di alterazione dell'ambiente, che non deve essere irreversibile, come nel più grave delitto di disastro. Tuttavia, tale alterazione per essere tra gli elementi della fattispecie in esame, deve essere allo stesso tempo, «significativa», cioè incisiva e rilevante, e «misurabile», cioè oggettivamente rilevabile. Poiché nessun

riferimento esplicito a parametri imposti dalla disciplina di settore è compiuto, questi ultimi non possono operare quali «vincoli assoluti» per quantificare il danno o il pericolo per l'ambiente, ma solo quali «utili riferimenti».

Le indicazioni della Corte sono evidentemente tese a chiarire quella scarsa determinatezza, per cui in tanti hanno criticato la formulazione del nuovo delitto.

L'interpretazione offerta dell'avverbio «abusivamente» sembra implicare la violazione di una disposizione di dettaglio, che non pare poter essere genericamente il principio costituzionale di tutela della salute.

L'alterazione menzionata, poi, per essere punita non potrà essere minima. Il mero superamento di limiti soglia, previsti per altri fini, non pare sempre sufficiente a dimostrare tale circostanza. Entrambe queste scelte tendono alla tutela del bene ambiente, più che alla gestione in mano pubblica del medesimo.

Infine, è probabile che, in pratica, il compito di stabilire se vi sia stata un'alterazione e di quale entità, sarà materia anche di consulenti tecnici e periti, con cui nel diritto penale dell'economia di oggi magistrati e avvocati debbono sempre più imparare a collaborare.

© Riproduzione riservata